

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 16/2008 del 15 luglio 2008

NOVITÀ FISCALI

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008

Proseguiamo la disamina delle novità previste dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (vedi anche nostro Promemoria n. 15/2008). Tra le più importanti novità segnaliamo in questa occasione:

Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni reinvestite - Sono esenti da imposte le plusvalenze realizzate da soggetti IRPEF non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.) per la cessione di quote di partecipazione, a condizione che:

- vengano cedute partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) o di capitali detenute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni;
- le plusvalenze realizzate siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azioni o quote di società che svolgano la stessa attività di quella esercitata dalla società le cui partecipazioni sono state cedute e che siano state costituite da non più di tre anni.

Resta imponibile la quota di plusvalenza eccedente il quintuplo del costo sostenuto dalla società ceduta per l'acquisizione di beni materiali diversi dagli immobili, di beni immateriali e di spese di ricerca nei cinque anni antecedenti alla cessione.

Cooperative - L'ammontare soggetto a tassazione degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile aumenta, solo per le **società cooperative di consumo** e loro consorzi, considerate a "mutualità prevalente" dal 30% al 55%.

La novità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Già in occasione del versamento dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta 2008 (seconda o unica rata), si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

E' inoltre stato previsto l'obbligo di destinare il **5% dell'utile netto** annuale a un **Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti**, a carico delle cooperative a "mutualità prevalente", che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro e a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

Inoltre, la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dal **25.6.2008** dalle società cooperative e dai loro consorzi ai propri soci finanziatori sale dal 12,50% al 20%.

Certificazione della regolarità degli impianti di edifici - È abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti") e pertanto, per i contratti posti in essere dal **25.6.2008**, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, non è più necessario:

- conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione impianti;
- consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di vendita dell'immobile o al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (inquilino, comodatario, ecc.);
- prestare, da parte del venditore, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Vi ricordiamo che il decreto-legge è un atto normativo avente forza di legge che può essere adottato dal governo, senza l'autorizzazione preventiva delle Camere, solo in casi di necessità ed urgenza; la sua validità è limitata nel tempo, e decade automaticamente qualora non sia convertito in legge dal Parlamento **entro sessanta giorni** dalla sua emanazione.

PROROGA AL 20 LUGLIO PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Finanziaria 2008, legge n. 244 del 24/12/2007 - art. 1 comma 91 - DPCM 30 giugno 2008 in GU 157 del 7/7/2008

"Considerate le difficoltà operative incontrate da numerosi contribuenti nel porre in essere gli adempimenti necessari...", è prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2008 il termine per la redazione della perizia giurata e versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. (cfr ns Promemoria 13 del 31 maggio 2008 e 6 del 15 febbraio 2008).

DOMANDA PER IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

Vi ricordiamo che al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un'eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, purché in possesso di specifici requisiti.

La richiesta deve essere effettuata tramite apposito modello da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. (cfr ns Promemoria 9 del 31 marzo 2008).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo

essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.